



Prot. n. 1702

Aosta, 24 maggio 2021

**Ai dipendenti della Società di Servizi  
s.p.a.**

**LORO SEDI**

## **OGGETTO: Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia da COVID-19**

La Società di Servizi Valle d'Aosta s.p.a., recependo le indicazioni delineate nella nota num. 0015127 del 12/04/2021 del Ministero della Salute, stabilisce la seguente procedura per il rientro in servizio dei lavoratori assenti per malattia da COVID-19 o asintomatici che siano stati a contatto stretto con casi positivi, secondo la seguente casistica:

### **A. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato polmonite o infezione respiratoria acuta o presentano una ridotta capacità polmonare o siano stati ricoverati in terapia intensiva a seguito della malattia da SARS-CoV-2, devono presentare certificazione di avvenuta negativizzazione al medico competente e sottoporsi a visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### **B. Lavoratori positivi sintomatici**

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 che abbiano presentato sintomi di malattia possono rientrare dopo un periodo di isolamento di 10 gg. e dopo aver presentato al medico competente l'esito negativo di un test molecolare o antigenico eseguito dopo almeno 3 gg. dalla scomparsa dei sintomi<sup>1</sup>.

### **C. Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 e asintomatici possono rientrare dopo un periodo di isolamento di 10 gg. dall'accertamento della positività e dopo aver presentato al medico competente l'esito negativo di un test molecolare o antigenico.

<sup>1</sup> Eccetto anosmia e ageusia/disgeusia (disturbi dei sensi dell'olfatto e del gusto), che possono persistere nel tempo





I **lavoratori** di cui ai punti A, B e C **la cui guarigione sia stata accertata** da tampone negativo possono rientrare in servizio anche in presenza di **conviventi positivi**, previa presentazione dell'esito del proprio test molecolare al medico competente.

#### **D. Lavoratori positivi a lungo termine**

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno, anche se autorizzati ad interrompere l'isolamento, saranno riammessi in servizio solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, il cui esito andrà trasmesso al medico competente.

Se, nel periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, il lavoratore non può essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal proprio medico curante.

#### **E. Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, qualora non possa essere collocato in regime di lavoro agile, contatta il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia; può rientrare in servizio dopo un periodo di quarantena di 10 gg. dall'ultimo contatto con il caso positivo e dopo aver presentato al medico competente l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica o struttura accreditata.

----

LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA (REFERTI DI TAMPONI MOLECOLARI O ANTIGENICI) DOVRÀ ESSERE TRASMESSA DAL DIPENDENTE AL MEDICO COMPETENTE ALL'INDIRIZZO E-MAIL [rientro.covid@servizivda.it](mailto:rientro.covid@servizivda.it).

**Il medico competente**

**Dott. Fabrizio Priod**

**Il RSPP**

**Ing. Giuseppe Musmeci**

